



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**  
**Osservatorio per la valutazione del sistema universitario**

**Sviluppo e programmazione del sistema universitario**  
**per il triennio 1998-2000**  
**Relazione tecnica dell'Osservatorio**  
**1<sup>a</sup> parte**

*- Gennaio 1999 -*

**DOC 1/99**

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 537/93, la quale dispone inoltre che presso le università vengano istituiti i nuclei di valutazione. Esso è stato istituito, presso il Murst, con il DM del 22 febbraio 1996.

La finalità dell'Osservatorio è di valutare i risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e di verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. Ulteriori compiti specifici assegnati all'Osservatorio dal decreto istitutivo e da successive norme sono: parere sui criteri per la graduale separazione degli atenei sovraffollati e sui requisiti di idoneità delle sedi di dottorato di ricerca; verifica delle disponibilità di risorse per l'istituzione di nuove università statali e non statali e dei nuovi corsi di studio in Scienze motorie; adempimenti in relazione al diritto allo studio, agli accessi all'istruzione universitaria, al nuovo regolamento sulla programmazione ed allo sviluppo del sistema universitario.

Con il decreto del 2 marzo 1996, sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (presidente), prof. Ferdinando Maria Amman, dr. Giuseppe Catalano, dr. Guido Fiegna, prof. Dino Rizzi.

Il decreto istitutivo assegna all'Osservatorio una segreteria amministrativa e tecnica (sotto la responsabilità del dr. Massimo Fabiani e della dr.ssa Lucia Scarpitti) per assicurare il supporto operativo. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, possono essere affidati studi e approfondimenti a gruppi di ricerca e a enti e società specializzati.

I documenti prodotti dall'Osservatorio si articolano nelle seguenti tipologie:

- DOC Documenti prodotti dall'Osservatorio in ottemperanza alle disposizioni di legge o su richiesta di parere da parte del Ministro;
- RdR Rapporti di ricerca prodotti da altri per conto dell'Osservatorio;
- REPRINT Relazioni presentate a convegni e articoli pubblicati in altra sede da parte di componenti dell'Osservatorio. Il contenuto del documento è responsabilità degli autori e non frutto del lavoro collegiale dell'Osservatorio.

Ulteriori informazioni sull'Osservatorio e tutta la documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: [www.murst.it/osservatorio](http://www.murst.it/osservatorio).

## **INDICE**

1. Premessa
2. Lo sviluppo della ricerca universitaria e la creazione di centri di eccellenza (Obiettivo a)
3. Il potenziamento dei sistemi tecnologici e informatici per le attività didattiche e per le biblioteche (Obiettivo b)
4. L'incentivazione del processo di internazionalizzazione (Obiettivo c)
5. La trasformazione degli ISEF in facoltà o corsi di laurea in scienze motorie (Obiettivo d/1a)
6. L'attivazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali (Obiettivo d/1b)
7. La riduzione degli squilibri territoriali (Obiettivo e) e il decongestionamento dei mega-atenei (Obiettivo f)
8. -La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola (Obiettivo g)

### **Tabelle nel testo**

- Tabella 1 - Programmazione dello sviluppo universitario 1998-2000: obiettivi, risorse disponibili e compiti dell'Osservatorio
- Tabella 2 - Riepilogo delle proposte di istituzione di scuole di specializzazione per le professioni legali
- Tabella 3 - Iscritti e laureati della facoltà di giurisprudenza a.a. 1997/98
- Tabella 4 - Quadro dell'offerta degli corsi di laurea per la formazione degli insegnanti
- Tabella 5 - Quadro dell'offerta delle scuole di specializzazione

## 1. Premessa

In base all'art. 2, comma 3, lettera d), del DPR 27.1.1998 n. 25 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59", l'Osservatorio è tenuto a predisporre una Relazione tecnica sulle proposte, trasmesse da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati, con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi del sistema universitario, che sono definiti da un apposito decreto ministeriale.

Il DM del 6 marzo 1998, "Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000", specifica, al comma 1, tali obiettivi per il triennio in oggetto che sono:

- a) lo sviluppo della ricerca universitaria, la creazione ed il sostegno dei centri di eccellenza nella ricerca, la realizzazione di necessarie attrezzature ed infrastrutture, l'attivazione di contratti di lavoro per avviare giovani all'attività di ricerca;
- b) il potenziamento dei sistemi tecnologici, informatici e di telecomunicazione, di supporto alle attività didattiche, di ricerca e gestionali, la realizzazione della rete telematica nazionale dell'università e della ricerca, l'adeguamento tecnologico, organizzativo e gestionale delle biblioteche e dei musei universitari, il collegamento in rete delle predette biblioteche e la loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale;
- c) l'incentivazione del processo di internazionalizzazione con riferimento alla collaborazione interuniversitaria, alla partecipazione ai programmi europei e alle iniziative formative integrate, con particolare riguardo ai dottorati di ricerca;
- d) l'attuazione delle disposizioni concernenti il sistema universitario di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il consolidamento, la razionalizzazione e la qualificazione degli interventi previsti dai precedenti piani di sviluppo;
- e) la riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema, in particolare tra Centro-Nord e Sud;
- f) il decongestionamento dei mega-atenei e gli interventi connessi alla graduale separazione organica di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- g) la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola, mediante l'attivazione dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;
- h) la promozione e il sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e di tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa, dell'adeguamento delle strutture e dei servizi per gli studenti, con particolare riguardo ai laboratori, alle biblioteche e agli spazi di studio, perseguendo, anche tramite corsi a distanza, la contrazione del tasso di abbandono degli studi e dei tempi medi di conseguimento del titolo da parte degli studenti;
- i) l'integrazione dell'offerta normativa universitaria con le iniziative di istituzioni scolastiche, regioni, enti locali, imprese nel campo dell'istruzione secondaria superiore, postsecondaria e della formazione continua.

Lo stesso decreto al comma 2 specifica che le risorse finanziarie disponibili per la programmazione 1998-2000 (pari a 360 miliardi di lire) sono ripartite tra i diversi obiettivi nei limiti seguenti:

- 40% per gli obiettivi a), b) e c);
- 40% per gli obiettivi d), e), f) e g);
- 20% per gli obiettivi h) ed i).

Come risulta anche da quanto è scritto nei vari articoli del numero di UR dedicato alla programmazione del sistema universitario, il nuovo regolamento è ben strutturato e nel complesso va giudicato positivamente. Purtroppo però vi sono alcuni problemi che rendono la programmazione 1998-2000 di non semplice attuazione e può darsi non sufficientemente incisiva. In primo luogo, il piano di sviluppo ha stabilito troppi obiettivi specifici, soprattutto tenendo conto che le risorse finanziarie che erano disponibili per i tre anni del piano stesso sono certamente modeste. In secondo luogo, onde evitare una non coerente e a volte inadeguata allocazione delle risorse, sarebbe stato bene precisare che nella programmazione dello sviluppo del sistema universitario vi deve essere un piano coordinato di collegamento anche con gli altri interventi previsti attraverso l'attribuzione di altri fondi agli atenei, ad esempio per l'edilizia. In terzo luogo, il tempo utile, per la formulazione delle proposte da parte delle università, per svolgere le valutazioni e arrivare alla scelta del Ministero delle iniziative da attivare, è sicuramente troppo limitato, almeno in questa prima applicazione del regolamento, in quanto presuppone livelli organizzativi che allo stato attuale e di norma non esistono nel sistema universitario italiano.

Per l'attivazione del processo di programmazione, da effettuarsi in base ai due suddetti decreti, il Ministero ha comunque, innanzitutto, fornito alle università le indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte con riguardo ai vari obiettivi, precisando quelli per i quali al momento non erano richieste proposte (lettera del Ministro del 29 aprile 1998). Successivamente, nel mese di ottobre 1998, il Ministero ha precisato all'Osservatorio gli orientamenti che aveva intenzione di seguire nel predisporre i decreti attuativi, nonché le proposte delle università sulle quali l'Osservatorio avrebbe dovuto predisporre la richiesta Relazione e gli obiettivi per i quali doveva suggerire i criteri di giudizio delle iniziative e/o di ripartizione delle risorse.

Nella tabella 1, per ciascuno degli obiettivi previsti dal DM del 6 marzo 1998 sono sinteticamente indicate: le risorse finanziarie ad essi assegnate dal Murst, distinguendo tra quelle a valere una tantum e quelle che, essendo destinate alle spese di personale, si consolideranno, alla fine del triennio, nel Fondo di finanziamento ordinario (FFO); la necessità per le università di presentare o meno apposite proposte per poter concorrere all'ottenimento di una parte delle risorse; i compiti richiesti all'Osservatorio nel predisporre la Relazione tecnica.

Come si rileva, oltre alle proposte delle università riferite ai vari obiettivi, il Ministero ha ricevuto anche proposte per la istituzione di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali, legalmente riconosciuti, con l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale, formulate da parte di soggetti pubblici e privati in base all'art. 2, comma 3, lettera c), del DPR 27.1.1998, n. 25, sulle quali l'Osservatorio è tenuto a predisporre una apposita relazione tecnica (valutazione).

Con riferimento a quanto indicato nella tabella 1 e tenuto conto delle numerosissime proposte pervenute dalle università in particolare per gli obiettivi h) ed i) (oltre 500), l'Osservatorio ha organizzato i propri lavori in fasi successive decidendo di effettuare le valutazioni e di presentare la richiesta Relazione tecnica in tre parti distinte:

- 1a parte: dedicata alle valutazioni relative agli obiettivi b), c), d/1a), e), f), g);
- 2a parte: dedicata alle valutazioni relative alle richieste per la istituzione di nuove università non statali;
- 3a parte: dedicata alle valutazioni relative agli obiettivi h) ed i) e se possibile anche agli obiettivi d/1a (in relazione all'analisi delle singole proposte).

Occorre rilevare che per gli obiettivi h/1) ed i) la prevista relazione potrà essere fatta adeguatamente soltanto quando saranno stati definiti i cosiddetti decreti d'area con i relativi provvedimenti specifici.

**Tabella 1 - Programmazione dello sviluppo universitario 1998-2000: obiettivi, risorse disponibili e compiti dell'Osservatorio**

Sigla	Obiettivo	Risorse complessive per il triennio* (mld di lire)	Risorse una tantum per il triennio (mld di lire)	Risorse consolidabili nel FFO (mld di lire)	Proposte delle università	Compiti dell'Osservatorio
a	Sviluppo della ricerca universitaria e la creazione di centri di eccellenza	100	100	-	no	Nessuno
b	Potenziamento dei sistemi tecnologici e informatici per le attività didattiche e per le					

## **2 Lo sviluppo della ricerca universitaria e la creazione di centri di eccellenza (Obiettivo a)**

Con riguardo a questo obiettivo cui sono destinati 100 miliardi di lire, il Ministero ha indicato alle università che 58 miliardi di lire (18 nel 1998, 20 nel 1999 e 20 nel 2000) saranno destinati al finanziamento di progetti di singoli ricercatori; i criteri di ripartizione che verranno indicati nel DM “attuativo” saranno gli stessi in corso di adozione per la ripartizione dei fondi di ricerca.

Il restante importo di 42 miliardi di lire (14 per ciascuno dei tre anni) verrà destinato a contributi per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (art. 51, comma 6, della legge 27.12.1997, n. 449), con cofinanziamento a carico delle università di misura pari o superiore al contributo ministeriale; per tali iniziative il DM “attuativo” indicherà i criteri di ripartizione, che dovranno tener conto, in relazione alle iniziative già in corso, dell’impiego delle Università dei fondi assegnati e della misura del cofinanziamento.

## **3 Il potenziamento dei sistemi tecnologici e informatici per le attività didattiche e per le biblioteche (Obiettivo b)**

Come si rileva dalla tabella 1, per le iniziative previste per tale obiettivo, il Ministero ritiene di destinare la somma di 24 miliardi di lire in primo luogo per l’adeguamento delle risorse di personale da assegnare agli uffici delle università con funzione di referente per l’informatizzazione e l’attività statistica (6,2 miliardi annui da consolidare al termine dei tre anni nel FFO; praticamente circa 100 milioni per ciascuna università). La restante somma di 5,4 miliardi di lire potrà essere destinata al collegamento in rete delle biblioteche universitarie e alla loro integrazione con il sistema bibliotecario nazionale.

L’Osservatorio ritiene i sub-obiettivi stabiliti dal Ministero ragionevoli ed accettabili, tenuto conto dei progetti di sviluppo delle reti GARR e RUPA già esistenti e di considerare prioritario, nell’ambito dell’autonomia universitaria, il miglioramento dell’efficienza dei servizi informatici e statistici delle università.

Per quanto concerne la ripartizione dei 5,4 miliardi di lire tra le biblioteche universitarie, l’Osservatorio propone che tali risorse siano ripartite secondo i seguenti criteri:

- per 1/6 in misura paritaria, allo scopo di tener conto della presenza di costi indipendenti dal numero degli utenti e della dimensione delle biblioteche;
- per 5/6 in proporzione al numero di immatricolati all’anno accademico 1998/99 risultanti dalle rilevazioni statistiche al 31.1.1999.

La verifica dell’attuazione delle iniziative è, ovviamente, un punto rilevante della programmazione per cui le università dovranno inviare al Murst una relazione sui progetti da realizzare (obiettivi, impegni di spesa previsti e fasi e tempi di realizzazione), nonché, al termine dei tre anni, inviare al Murst e all’Osservatorio una relazione, che illustri le spese effettivamente fatte, le realizzazioni e i risultati conseguiti.

## **4 L’incentivazione del processo di internazionalizzazione (Obiettivo c)**

In relazione a questo obiettivo, il compito dell’Osservatorio consiste nel fornire indicazioni relativamente ai criteri guida per la stipulazione di accordi di programma per incentivare il processo di internazionalizzazione della formazione universitaria. Il rispetto di tali criteri dovrebbe ovviamente costituire la preconditione necessaria per la successiva ripartizione dei finanziamenti.

Gli accordi di cooperazione tra atenei italiani e stranieri, che prevedono lo scambio di docenti, ricercatori e studenti sono già finanziati dal Murst<sup>1</sup> e dalla Unione Europea. Di conseguenza, a parere dell'Osservatorio, gli accordi di programma a cui fanno riferimento gli obiettivi della programmazione, devono riguardare la realizzazione di progetti specifici che prevedano la partecipazione degli atenei italiani a programmi europei e a iniziative formative in collaborazione con atenei stranieri al fine, soprattutto, di rilasciare titoli di studio riconosciuti in Italia e all'estero.

In via prioritaria vanno considerati, nell'ordine:

- a) corsi di dottorato di ricerca cui partecipino, congiuntamente, docenti e studenti di più università di paesi dell'unione europea;
- b) corsi di studio svolti in collaborazione con atenei stranieri che consentano il rilascio di titoli di studio reciprocamente riconosciuti sia in Italia che all'estero;
- c) corsi di studio svolti in collaborazione con atenei stranieri che consentano il rilascio di titoli di studio riconosciuti nel solo paese di appartenenza;
- d) corsi di studio post-laurea (tipo master) cui partecipino , congiuntamente, docenti e studenti di più università di paesi dell'unione europea.

Gli accordi di programma possono essere stipulati con atenei italiani che partecipano ai corsi menzionati in proprio o attraverso associazioni, consorzi o enti appositamente costituiti per la realizzazione dei programmi di internazionalizzazione della formazione.

Nei casi di corsi di studio, può essere considerato titolo preferenziale l'attuazione di corsi di studio in collaborazione con atenei stranieri che rispondano alle caratteristiche indicate nella Dichiarazione congiunta "L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa" da parte dei Ministri competenti di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia del 25 Maggio 1998.

Nell'ottica di assicurare pari opportunità di partecipazione a tutti gli studenti italiani, indipendentemente dalla dotazione di risorse degli atenei cui sono iscritti, l'Osservatorio ritiene che i finanziamenti siano assegnati prioritariamente alle iniziative promosse da atenei che risultino "svantaggiati" nell'ambito dell'attribuzione delle risorse della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario relativo agli anni 1997 e 1998.

L'accordo di programma deve essere basato su un progetto da presentare al Murst già concordato con tutte le università o istituzioni coinvolte, contenente:

- a) gli obiettivi formativi;
- b) i programmi dei corsi;
- c) la previsione della domanda di formazione nazionale e di quella proveniente dagli altri paesi;
- d) l'apporto di risorse di personale (docente e non) e di spazi da parte di tutti le istituzioni coinvolte;
- e) le modalità di riconoscimento del titolo rilasciato nei vari paesi;
- f) una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interna sulla congruità delle dotazioni di personale, di servizi e di spazi.

E' comunque considerato necessario che i corsi proposti utilizzino la normativa dell'ECTS (European Credit Transfer System).

---

<sup>1</sup> In applicazione del Decreto interministeriale 10.02.1988, con cui si è provveduto a dare attuazione al disposto del 5° comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, come sostituito dall'art.12 della legge 9.12.1985, n. 705.

La scelta dei progetti e la ripartizione dei fondi a disposizione tra gli atenei proponenti potrebbe essere organizzata mediante la pubblicazione di un bando che consenta di effettuare una selezione basata sui criteri sopra evidenziati e di finanziare per intero solo i progetti migliori. La valutazione tecnica sui progetti presentati sarà effettuata dall'Osservatorio.

## **5 La trasformazione degli ISEF in facoltà o corsi di laurea in scienze motorie (Obiettivo d/1a)**

Il decreto legislativo 8.5.1998, n. 178, all'art. 3, prevede l'adozione di un apposito DM per definire i criteri per la programmazione della istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, nonché le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione (a decorrere comunque dall'anno accademico 1999-2000).

In ottemperanza allo stesso art. 3 l'Osservatorio ha già predisposto un parere su "Criteri, procedure, tempi e modalità di istituzione delle facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie" (DOC 5/98) e il Ministro ha già predisposto il previsto decreto che è in corso di pubblicazione.

In base a quest'ultimo decreto, le università interessate dovranno presentare al Murst le proposte di istituzione di tali facoltà e corsi di laurea. Le proposte dovranno essere corredate da una relazione tecnica predisposta dal Nucleo di valutazione interna delle università. L'Osservatorio, poi, dovrà predisporre una relazione tecnica con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

La proposta di ripartizione delle risorse disponibili per questo obiettivo sarà pertanto effettuata una volta che saranno trasmesse all'Osservatorio le proposte che faranno le università.

## **6 L'attivazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali (Obiettivo d/1b)**

L'attivazione di scuole di specializzazione per le professioni legali è prevista dal D. Lgs. n. 398/1997, secondo i criteri indicati dal Decreto interministeriale (in corso di adozione) di cui all'art. 17, comma 114, della legge 127/1997.

Le scuole di specializzazione possono essere istituite dalle Università sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, con la possibilità di estensione anche ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

Come è evidenziato nella tabella 1, per le iniziative previste per tale obiettivo, il Ministero ritiene di destinare la somma di 20 miliardi di lire complessivamente per il triennio, in primo luogo per l'adeguamento delle risorse di personale (5,3 miliardi annui da consolidare nel FFO) e per la parte rimanente (4 miliardi di lire) da assegnare *una tantum* per altre spese di impianto.

Le informazioni rilevanti tratte dalle richieste delle università sono riassunte nelle successive tabelle. Le proposte di attivazioni di scuole di specializzazione sono complessivamente 41. Per 4 scuole le università non hanno richiesto finanziamenti.

**Tabella 2 - Riepilogo delle proposte di istituzione di scuole di specializzazione per le professioni legali**

Regione	Codice ateneo	Istituzioni universitarie	PROPOSTE FORMULATE DAI COMITATI DI COORDINAMENTO						N. tot. Proposte	posti	oneri fin.
			funzionam. (oneri fin)	strument. (oneri fin)	pers. doc. I f		pers. doc. II f				
Abruzzo	70118	TERAMO	500	500	7	910	7	665	1	14	2.575
<i>Calabria</i>	<i>70125</i>	<i>CATANZARO</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Campania</i>	<i>70018</i>	<i>NAPOLI - I</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Campania	70049	<b>NAPOLI - II</b>	300	200	7	420	7	360	1	14	1.280
Campania	70028	SALERNO	150	200	5	795	5	580	1	10	1.725
<i>Campania</i>	<i>70059</i>	<i>NAPOLI - Benincasa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	70003	BOLOGNA	2.720	680	-	-	-	-	1	-	3.400
Emilia Romagna	70009	FERRARA	900	-	7	924	7	700	1	14	2.524
Emilia Romagna	70017	MODENA	120	-	2	397	1	141	1	3	658
Emilia Romagna	70021	PARMA	754	1.140	4	560	6	600	1	10	3.054
Friuli V. G.	70033	TRIESTE	900	-	4	884	4	656	1	8	2.440
Lazio	70007	CASSINO	50	25	2	260	3	240	1	5	575
Lazio	70026	ROMA - La Sapienza	2.000	2.400	75	2.250	150	2.250	1	225	8.900
Lazio	70027	ROMA - Tor Vergata	714	-	6	646	-	-	1	6	1.360
Lazio	70117	ROMA - III	610	190	3	486	3	336	1	6	1.622
Lazio	70061	ROMA L.U.I.S.S.	380	450	-	-	-	-	1	-	830
<i>Lazio</i>	<i>70060</i>	<i>ROMA L.U.M.S.A.</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Liguria	70011	GENOVA	500	-	3	326	2	174	1	5	1.000
Lombardia	70015	MILANO	2.700	120	7	1.134	7	826	1	14	4.780
Lombardia	70022	PAVIA	1.275	200	5	1.300	2	400	1	7	3.175
Lombardia	70057	MILANO -Cattolica	1.600	50	-	-	-	-	1	-	1.650
Lombardia	70046	BRESCIA	1.275	200	4	1.040	10	2.000	1	14	4.515
Marche	70006	CAMERINO	730	290	7	910	7	700	1	14	2.630
Marche	70013	MACERATA	730	290	7	700	7	525	1	14	2.245
Marche	70063	URBINO	730	170	-	-	-	-	1	-	900
Molise	70039	MOLISE	270	80	2	180	3	210	1	5	740
Piemonte	70031	TORINO	312	150	11	1.445	12	315	1	23	2.222
Piemonte	70031	TORINO (Pie-Orientale)	300	100	4	389	4	305	1	8	1.094
Puglia	70002	BARI-FOGGIA	786	214	7	3.150	7	2.520	1	14	6.670
Puglia	70002	BARI	786	214	7	3.150	7	2.520	1	14	6.670
Puglia	70012	LECCE	750	150	7	735	7	560	1	14	2.195
Sardegna	70004	CAGLIARI	700	400	10	1.100	10	800	1	20	3.000
Sardegna	70029	SASSARI	700	-	7	770	7	560	1	14	2.030
Sicilia	70008	CATANIA	320	140	3	320	19	300	1	22	1.080
Sicilia	70014	MESSINA	900	200	8	1.064	6	594	1	14	2.758
Sicilia	70020	PALERMO	730	170	4	520	4	400	1	8	1.820
Toscana	70010	FIRENZE	850	40	2	340	3	360	1	5	1.590
Toscana	70024	PISA	800	250	2	340	3	360	1	5	1.750
Toscana	70030	SIENA	920	100	2	340	3	360	1	5	1.720
Trentino	70062	TRENTO	589	-	4	653	3	57	1	7	1.299
Veneto	70019	PADOVA	160	-	5	800	6	720	1	11	1.680
<i>Veneto</i>	<i>70036</i>	<i>VENEZIA CA' FOSCARI (a)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Veneto</i>	<i>70040</i>	<i>VERONA</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>			<b>29.511</b>	<b>9.313</b>	<b>240</b>	<b>29.238</b>	<b>332</b>	<b>22.094</b>	<b>41</b>	<b>572</b>	<b>90.156</b>
<i>Di cui a costo zero</i>									<b>4</b>		

Note: in corsivo sono state evidenziate le proposte senza richieste di finanziamento, in grassetto i casi in cui le proposte delle università differiscono da quelle dei CRC;

(a) Partecipazione alla Scuola di specializzazione post laurea per le professioni legali (sede univ. Padova).

(b) L'istituzione di nuove scuole di specializzazione comporta uno sforzo iniziale da parte degli atenei in termini di spazi, personale e risorse finanziarie che può essere indicativamente ritenuto simile indipendentemente dalla numerosità degli iscritti, per cui l'Osservatorio propone di ripartire le risorse assegnate *una tantum* e una parte delle risorse consolidabili nel FFO in modo uguale tra le varie sedi. Per le risorse rimanenti, invece, si propone una distribuzione correlata alla domanda che potenzialmente si rivolgerà alle varie sedi.

L'Osservatorio propone quindi:

- a) Di ripartire la quota *una tantum*, pari a 4 miliardi di lire, in misura paritaria tra le scuole di specializzazione attivate
- b) Di ripartire la quota consolidabile nel FFO, pari a 5,3 miliardi annui, in due parti:
  - 1) una quota fissa di lire 100 milioni per ogni scuola di specializzazione attivata
  - 2) la parte rimanente ripartita in proporzione al numero di posti disponibili in base al decreto da emanare ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D. Lgs. n. 398/1997.

Il numero dei posti disponibili può essere determinato in relazione alla stima della domanda potenziale di iscrizione alle scuole. Tale domanda può essere verosimilmente correlata al numero di laureati in giurisprudenza che le varie sedi hanno prodotto nell'ultimo anno accademico, anche se, ovviamente, anche laureati in anni precedenti saranno indotti ad iscriversi. Una previsione della domanda a medio termine, inoltre, può essere effettuata considerando anche il numero di studenti attualmente iscritti, in corso e fuori corso. La considerazione degli studenti in totale permette di calcolare una domanda potenziale anche per gli atenei che hanno attivato i corsi di laurea in giurisprudenza solo di recente e che mostrano quindi un numero di laureati pari a zero o ancora molto basso.

A titolo informativo riportiamo nella tabella 3 i dati riguardanti gli studenti iscritti e i laureati per i corsi di laurea in giurisprudenza attivati nelle sedi universitarie che hanno fatto richiesta di attivazione di una scuola di specializzazione.

Ai fini della verifica della effettiva attivazione e del funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali, le università dovranno inviare al Murst e all'Osservatorio una relazione, dopo tre anni accademici, che illustri le spese e i risultati conseguiti.

**Tabella 3 - Iscritti e laureati della facoltà di Giurisprudenza a.a 97/98**

Regione	Denominazione università	Sede del Cdl	Iscritti in corso totali a.a 97/98	Immatricolati totali a.a 97/98	Fuori corso totali a.a 97/98	Iscritti totali a.a 97/98	Laureati totali anno solare 1997
Abruzzo	TERAMO	Teramo	3.975	1.204	2.851	6.826	480
Calabria	CATANZARO / R.C. (a)	Catanzaro	3.183	1.270	1.457	4.640	106
Campania	NAPOLI - Federico II	Napoli	16.158	5.102	4.514	20.672	1.482
Campania	NAPOLI - II	S.M.C.Vetere	4.192	1.404	615	4.807	50
Campania	SALERNO	Salerno	6.573	1.771	5.510	12.083	773
Campania	NAPOLI - BENINCASA (b)	-	-	-	-	-	-
Emilia Romagna	BOLOGNA	Bologna	7.407	2.096	6.852	14.259	1.453
Emilia Romagna	FERRARA	Ferrara	2.156	575	2.159	4.315	253
Emilia Romagna	MODENA	Modena	1.887	552	2.068	3.955	385
Emilia Romagna	PARMA	Parma	3.672	787	4.118	7.790	664
Friuli V. G.	TRIESTE	Trieste	1.720	461	1.315	3.035	188
Lazio	CASSINO	Cassino	1.966	1.294	0	1.966	0
Lazio	ROMA - La Sapienza	Roma	13.938	2.895	16.586	30.524	2.644
Lazio	ROMA - Tor Vergata	Roma	3.225	1.249	1.394	4.619	268
Lazio	ROMA - III	Roma	1.440	498	5	1.445	0
Lazio	ROMA L.U.I.S.S.	Roma	1.461	383	483	1.944	268
Lazio	ROMA L.U.M.S.A.	Roma	527	98	0	527	0
Liguria	GENOVA	Genova	2.982	849	2.269	5.251	449
Liguria	GENOVA	Imperia	632	227	227	859	17
Lombardia	MILANO	Como	1.629	446	110	1.739	0
Lombardia	MILANO (b)	Milano	7.098	1.638	9.307	16.405	1.556
Lombardia	MILANO (c)	Milano	4.092	1.109	1.037	5.129	3
Lombardia	PAVIA	Pavia	2.155	593	2.051	4.206	226
Lombardia	MILANO -Cattolica	Milano	3.062	859	2.426	5.488	584
Lombardia	MILANO -Cattolica	Piacenza	558	157	19	577	0
Lombardia	BRESCIA	Brescia	1.309	400	384	1.693	40
Marche	CAMERINO	Camerino	1.588	299	2.013	3.601	181
Marche	MACERATA	Macerata	2.870	658	2.320	5.190	358
Marche	URBINO	Urbino	2.034	472	1.783	3.817	213
Molise	MOLISE	Campobasso	2.122	664	1.377	3.499	120
Piemonte	TORINO	Torino	4.216	1.314	4.259	8.475	603
Piemonte	TORINO (Pie-Orientale)	Alessandria	1.041	285	758	1.799	73
Puglia	BARI (d)	Foggia	3.205	1.079	1.750	4.955	127
Puglia	BARI	Bari	10.179	3.023	8.582	18.761	1.162
Puglia	LECCE	Lecce	3.205	811	175	3.380	0
Sardegna	CAGLIARI	Cagliari	3.066	883	2.968	6.034	132
Sardegna	SASSARI	Sassari	1.911	555	1.849	3.760	184
Sicilia	CATANIA	Catania	7.472	2.201	3.589	11.061	456
Sicilia	MESSINA	Messina	5.268	1.495	2.891	8.159	432
Sicilia	PALERMO	Trapani	1.339	450	404	1.743	46
Sicilia	PALERMO	Palermo	5.818	1.995	2.309	8.127	380
Toscana	FIRENZE	Firenze	3.861	1.048	3.302	7.163	540
Toscana	PISA	Pisa	4.144	1.171	3.967	8.111	415
Toscana	SIENA	Siena	2.355	650	1.602	3.957	285
Trentino	TRENTO	Trento	1.667	456	1.476	3.143	246
Veneto	PADOVA	Padova	3.139	850	2.363	5.502	371
Veneto	VERONA	Verona	1.025	384	0	1.025	0
<b>Totali</b>			<b>168.522</b>	<b>48.660</b>	<b>117.494</b>	<b>286.016</b>	<b>18.213</b>

Note: (a) Il numero dei laureati è relativo alla sede di Reggio Calabria; (b) I corso;

(c) II corso; (d) vecchio ordinamento e nuovo ordinamento.

Fonte: Murst, Il sistema universitario italiano, a.a 1997/1998 (dati al 31.1.98)

## **7 La riduzione degli squilibri territoriali (Obiettivo e) e il decongestionamento dei mega-atenei (Obiettivo f)**

Le risorse sono destinate alle iniziative per il decongestionamento, le cui procedure e modalità attuative sono state definite dal DM del 30.3.1998, i cui progetti siano presentati dagli atenei di Roma La Sapienza, Bologna, Milano, Napoli Federico II, Bari, e Torino.

Con lettera del 9.10.1998 il Ministro ha comunicato all'Osservatorio l'intenzione di utilizzare le risorse disponibili per il perseguimento dell'obiettivo e), relativo alla riduzione degli squilibri territoriali nello sviluppo del sistema, nell'ambito del processo di decongestionamento dei megatenei.

Con lettera del 14.1.1999 il Ministro ha comunicato all'Osservatorio che nell'ambito degli atenei coinvolti nel processo di decongestionamento si intendono inclusi il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, definendo il termine ultimo di presentazione dei progetti da parte di tali atenei al 12.2.1999.

Per le iniziative previste per l'obiettivo e), il Ministero ritiene di destinare la somma di 14 miliardi di lire in primo luogo per l'adeguamento delle risorse di personale (3 miliardi annui da consolidare dopo i tre anni nel FFO). La restante somma di 5 miliardi di lire è invece destinata per spese di funzionamento una tantum. Per le iniziative previste per l'obiettivo f), il Ministero ritiene di destinare la somma di 60 miliardi di lire soltanto per l'adeguamento delle risorse di personale (20 miliardi annui da consolidare dopo i tre anni nel FFO)

### *Criteria di riparto delle risorse finanziarie*

Con riguardo ai criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse sopra indicate, l'Osservatorio ritiene che occorra, in "cascata", verificare le seguenti situazioni:

- A. Atenei potenzialmente beneficiari delle risorse finanziarie;
- B. Iniziative cui possono essere destinate risorse finanziarie, nell'ambito di quelle proposte nei progetti di decongestionamento;
- C. Risorse finanziarie aggiuntive per i progetti di decongestionamento;

### *A. Atenei potenzialmente beneficiari delle risorse finanziarie*

Le risorse finanziarie di cui all'obiettivo f) possono essere destinate a tutti gli atenei più sopra specificati. Le risorse relative all'obiettivo e) possono essere destinate solo alle iniziative di decongestionamento relative agli atenei di Napoli Federico II e Bari.

Le risorse finanziarie possono essere destinate a tali atenei, qualora il progetto di decongestionamento riceva complessivamente un parere favorevole dell'Osservatorio, espresso nella relazione tecnica di cui all'articolo 3 del DM del 30.3.1998; parere che è espresso con riferimento alla rispondenza del progetto agli obiettivi degli interventi, di cui all'articolo 1 del citato decreto, con particolare riferimento alla verifica della plausibilità ed efficacia delle proposte, nonché alla rispondenza del modello organizzativo proposto ad uno di quelli individuati nei documenti dell'Osservatorio, Doc 3/97 e Doc 9/97.

### *B. Iniziative cui possono essere destinate risorse finanziarie, nell'ambito di quelle proposte nei progetti di decongestionamento*

Nell'ambito dei progetti presentati le risorse finanziarie dovranno essere destinate, prioritariamente, alle iniziative didattiche ed organizzative tese ad affrontare e risolvere i problemi delle facoltà e dei corsi di laurea individuati come sovraffollati ai sensi dei commi 2 e 3 del DM 30.3.1998. Nessuna risorsa finanziaria potrà essere attribuita ad iniziative, che, sulla base della relazione tecnica dell'Osservatorio, non rispondono ad effettive esigenze di decongestionamento di facoltà e corsi di laurea degli atenei interessati. Nessuna risorsa

finanziaria per il personale potrà essere attribuita alle iniziative di decongestionamento di facoltà e corsi di laurea definiti sovraffollati solo in relazione al numero dei docenti.

Nell'attribuzione delle risorse di personale dovrà essere attribuita priorità alle iniziative promosse da atenei che risultino "svantaggiati" nell'ambito dell'attribuzione delle risorse della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario relativo agli anni 1997 e 1998, poiché gli altri atenei potranno utilizzare nell'ambito del processo di decongestionamento anche risorse derivanti dal riequilibrio interno.

Allo stesso modo le risorse finanziarie dovranno essere destinate prioritariamente alle iniziative promosse da facoltà che dispongano di minori risorse di personale.

Le risorse di personale potranno essere attribuite preferenzialmente alle iniziative che dispongano di un significativo supporto finanziario pluriennale e di strutture edilizie e di servizio, messe a disposizione gratuitamente da enti pubblici e privati.

Le risorse destinate una tantum al funzionamento, di cui all'obiettivo e), dovranno essere attribuite prioritariamente alle iniziative di decongestionamento che prevedano la istituzione di nuovi atenei, al fine di sostenere i costi di impianto iniziale della nuova istituzione.

### *C. Risorse finanziarie aggiuntive per i progetti di decongestionamento*

L'Osservatorio ritiene che, qualora il processo di decongestionamento preveda la istituzione di nuovi atenei, sia necessaria una integrazione del Fondo per il finanziamento ordinario consolidata per far fronte alle spese di istituzione degli organi accademici, dell'amministrazione centrale e dei servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca. Anche se in minor misura, una analoga integrazione potrebbe essere accordata agli atenei che definiscano un progetto organizzativo a rete di sedi, nel quale sia garantita statutariamente l'autonomia finanziaria e organizzativa dei singoli poli.

Allo stesso modo l'Osservatorio ritiene opportuno che, nell'attuazione del processo di decongestionamento, il Murst renda disponibili anche risorse per le indispensabili nuove infrastrutture e servizi per la didattica e la ricerca sul Fondo per l'edilizia universitaria, nell'ambito delle disponibilità previste dalla tabella C della legge finanziaria. Ovviamente l'erogazione di tali finanziamenti, anche attraverso la stipula di accordi di programma, dovrebbe far riferimento al progetto di decongestionamento ed alla relazione tecnica favorevole dell'Osservatorio.

## **8 La formazione e l'aggiornamento degli insegnanti per la scuola (Obiettivo g)**

Per il conseguimento dei titoli di studio necessari all'ammissione ai concorsi per l'accesso ai posti di insegnamento primario e secondario la legge 341/90 ha previsto l'istituzione di specifici corsi universitari - i cui ordinamenti dovevano essere definiti entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa (23 gennaio 1993) - per la formazione degli insegnanti. In particolare ha previsto (art.3) un corso di laurea per la formazione per gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare e scuole di specializzazione post-laurea (art.4) per i docenti degli altri ordini di scuole.

L'approvazione degli ordinamenti didattici di detti corsi ha richiesto tempi superiori alle previsioni legislative e soltanto nel corso del 1998 è stato possibile definire un quadro di riferimento sulla base del quale è stato predisposto, nell'ambito della programmazione per il triennio 1998-2000, il concreto avvio, da parte delle Università, di tali servizi formativi.

L'avvio dei corsi era già previsto nel Piano di sviluppo 1994-96 (DPR del 30.12.1995, art 8, comma 2) attraverso la preventiva costituzione, presso le istituzioni coinvolte, di Facoltà di "Scienze della Formazione". Nel periodo di vigenza del Piano a tale indicazione programmatica non è stato dato seguito e le risorse previste non sono state utilizzate per tale obiettivo.

La legge 127/97, art.17 comma 95, ha stabilito che le indicazioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 341/90 dovevano essere normate attraverso decreti ministeriali. Recentemente le note ministeriali del 16.1.1998 e del 24.3.1998, anticipando gli obiettivi del DM del 6.3.1998, hanno ribadito la necessità di procedere ad una organizzazione di tali specifiche offerte formative su base regionale e con una programmazione quantitativa degli accessi, operata anche su ipotesi di fabbisogni futuri forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sono stati investiti del ruolo di coordinamento delle proposte delle singole istituzioni operanti sul territorio i Comitati regionali di coordinamento (istituiti dall'art.3 del Dpr 27.1.1998) che dovevano fornire, entro il 30 aprile 1998, tutte le informazioni, le proposte e le deliberazioni assunte in materia.

Sulla base delle indicazioni dei Comitati regionali di coordinamento (per le effettive capacità ricettive degli atenei proposti quale sede dei corsi di laurea) e delle indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione (per la disponibilità annua di posti per la scuola materna ed elementare) è stato definito, con DM del 28 luglio 1998, il numero dei posti disponibili ai fini delle iscrizioni, per l'anno accademico 1998/99, ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.

L'avvio delle scuole di specializzazione post-laurea, e le relative iscrizioni, è stato rinviato al successivo anno accademico 1999/2000 e soltanto attualmente si sta definendo la programmazione degli accessi che dovrà indicare in dettaglio il numero di posti, per ogni regione e per ognuno degli 11 indirizzi previsti.

Le note ministeriali hanno inoltre previsto l'attivazione di un solo corso di laurea ed una sola scuola di specializzazione per ciascuna regione, precisando però che: *“le iniziative potranno essere attivate congiuntamente da una pluralità di Università, anche in forma consortile. Ferma restando l'unicità della sede amministrativa regionale le modalità ed i contenuti delle eventuali intese, la struttura degli organismi didattici e di gestione, l'articolazione anche territoriale delle attività e le obbligazioni reciproche, nonché l'eventuale rotazione nel tempo della sede amministrativa, saranno determinate in piena autonomia dalle università partecipanti alle intese. Per quanto riguarda eventuali iniziative di Università non statali il Comitato regionale di coordinamento dovrà perseguire un opportuno coordinamento ed una equilibrata programmazione dell'offerta sul territorio”*.

Con riferimento alla Tabella 1, le risorse disponibili per l'obiettivo in esame sono:

- una quota “una tantum”, pari a 10 miliardi complessivi nel triennio;
- una quota per l'adeguamento delle risorse di personale, consolidabile dopo tre anni nel FFO, pari a 10 miliardi annui (totale 30 miliardi nel triennio).

Il Ministero ha inoltre deciso che nel riparto delle risorse disponibili per la quota consolidabile debbono essere prese in considerazione soltanto le istituzioni statali, mentre per la quota una tantum debbono essere considerate anche le istituzioni non statali.

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione (DM 1.12.1998) è stato anche definito, in applicazione dell'art. 1 della legge 315/98, il contingente di posti di insegnanti e dirigenti scolastici che le università potranno utilizzare per sovrintendere alle attività didattiche (in particolare a quelle di tirocinio) relative ai corsi universitari per la formazione degli insegnanti.

Tale recente decreto ministeriale permette di definire con maggiore chiarezza le istituzioni di riferimento per le iniziative di cui al presente obiettivo ed indica i criteri di ripartizione utilizzati per la assegnazione delle risorse di personale destinate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

*Il quadro dell'offerta e degli accessi programmati e le richieste di risorse aggiuntive da parte dei Comitati regionali di coordinamento*

Sulla base delle proposte pervenute e del DM 28.7.98 è stata costruita la tabella 4 contenente i corsi di laurea attivati in ciascuna regione (o provincia autonoma) e le richieste di docenti e di risorse finanziarie avanzate da parte dei Comitati regionali.

**Tabella 4 - Quadro dell'offerta degli corsi di laurea per la formazione degli insegnanti**

Regione	Sede del corso	Università di riferimento	Corsi attivi vedi sito MURST	Facoltà di riferimento	Ulteriore docenza richiesta dal CRC	Finanziamenti Richiesti dal CRC	di cui per funz.	Posti Dispon. DM 28/7/98	Candidati ammessi (31.12.98)
Piemonte	Torino	Torino	Torino	Scienze della formazione	11	1.500	750	300	234
Valle d'Aosta	Aosta	Interuniv.		Consorzio interunivers.				25	25
Lombardia	Milano	Milano II	Milano II	Scienze della formazione	8	550	550	400	400
	Milano	Univ. Cattolica	Univ. Cattolica	Scienze della formazione		6.536	2.607	600	
Bolzano	Bressanone	Bolzano	Bolzano	Scienze della formazione				175	100
Trento	Trento	Trento	Trento	Non attivata	8	283	133		
Veneto	Padova	Padova	Padova	Scienze della formazione	14	1.400		400	341
Friuli V.G.*	Gorizia	Trieste	Trieste	Scienze della formazione	11	250	50	360	115
Liguria	Genova	Genova	Genova	Scienze della formazione	6	1.993	809	150	
Emilia Romagna	Bologna	Bologna	Bologna	Scienze della formazione	9	13.392	1.392	660	
Toscana	Firenze	Firenze	Firenze	Scienze della formazione	14	1.510	10	250	250
Umbria	Perugia	Perugia	Perugia	Scienze della formazione	5	140	70	150	119
Marche	Macerata	Macerata	Macerata	Scienze della formazione	8	1.000	300	200	240
	Urbino	Urbino	Urbino	Scienze della formazione		950	800	200	122
Lazio	Roma	Roma III	Roma III	Scienze della formazione	14	300	150	250	
	Roma	Roma LUMSA	Roma LUMSA	Scienze della formazione		160	80	200	23
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	L'Aquila	Scienze della formazione	10	1.000	450	200	135
Molise	Campobasso	Campobasso	Campobasso	Centro interfacoltà	10	880	770	60	90
Campania	Napoli	Suor Orsola	Suor Orsola	Scienze della formazione		1.500	1.200	550	518
	Salerno	Salerno	Salerno	Scienze della formazione	14	1.322	772	550	405
Puglia	Bari	Bari	Bari	Scienze della formazione	16	1.170	720	500	316
Basilicata	Potenza	Potenza	Matera	Corso Interfacoltà	15	1.200	700	120	
Calabria	Cosenza	Cosenza	Cosenza	Lettere e Filosofia	10	2.260	1.460	250	
Sicilia	Palermo	Palermo	Palermo	Scienze della formazione	25	3.000	2.000	580	382
Sardegna	Cagliari	Cagliari	Cagliari	Scienze della formazione	15	3.650	1.200	240	207

Nota: \* comprende Un. di Udine

In totale risultano quindi attivati 24 corsi di laurea di cui 18 istituiti da università statali e 6 da istituzioni non statali. I corsi delle istituzioni statali risultano attivati in 16 casi nella Facoltà di scienze della formazione, in un caso mediante strutture interfacoltà e in un caso presso la facoltà di lettere e filosofia. Sulla base dei dati forniti dall'ufficio statistico del Murst, che peraltro non sono completi (riportati nell'ultima colonna della tabella), risulta che nella maggior parte dei casi il numero dei candidati ammessi al 31.12.1998 è inferiore al numero di posti disponibili.

Per quanto riguarda le Scuole di specializzazione, l'avvio è stato rinviato al 1999-2000 e al momento attuale non è stata ancora definita, con DM, la programmazione regionale degli accessi. La tabella 5 riporta il quadro dell'offerta, evidenziando che in 14 regioni la scuola sarà attivata mediante intese interatenei mentre in 7 regioni risulta coinvolto un solo ateneo. Sono riportate inoltre le richieste di docenti e di risorse finanziarie avanzate dai Comitati regionali.

Dalla documentazione fornita non è possibile desumere l'articolazione dell'offerta negli 11 indirizzi né la relativa programmazione degli accessi.

**Tabella 5 - Quadro dell'offerta delle scuole di specializzazione**

Regione/Provincia autonoma	Università di riferimento	Intesa	Ulteriore Docenza Richiesta dal CRC	Finanziam. Richiesti dal CRC	Accessi programmati 1999-2000
Piemonte	Torino	Interateneo	11	1.500	425
Valle d'Aosta	Aosta	Interateneo			
Lombardia	Pavia	Interateneo	5	1.320	1.715
Bolzano	Bolzano				
Trento	Trento		12	145	120
Veneto	Venezia	Interateneo	7	4.180	1.040
Friuli V.G.	Trieste	Interateneo	39	1.000	360
Liguria	Genova		4	1.140	180
Emilia Romagna	Bologna	Interateneo	5	2.400	946
Toscana	Pisa	Interateneo	12	9.000	445
Umbria	Perugia		0	360	180
Marche	Macerata	Interateneo	8	1.500	312
Lazio	Roma III	Interateneo	0	1.200	530
Abruzzo	Chieti	Interateneo	10	1.397	345
Molise	del Molise		5	360	102
Campania	Napoli Federico II	Interateneo	45	4.000	1.400
Puglia	Bari	Interateneo	20	5.460	840
Basilicata	della Basilicata		5	1.500	150
Calabria	della Calabria		20	3.000	240
Sicilia	Palermo	Interateneo	20	700	1.270
Sardegna	Cagliari	Interateneo	7	880	384

Considerata la disomogeneità delle proposte avanzate e la esiguità delle risorse disponibili in relazione alle richieste si ritiene conveniente fare ricorso, per la ripartizione delle disponibilità del Piano, a criteri fortemente semplificati. Sarebbe stato preferibile prendere anche in considerazione le specifiche situazioni di relativa "abbondanza" di docenza e di strutture da poter destinare a tali nuove iniziative, ma la indisponibilità di documentazione verificabile ha sconsigliato di considerare soltanto le richieste di risorse aggiuntive avanzate dalle singole istituzioni.

### *Criteria di riparto delle risorse finanziarie*

#### *Quota una tantum (10 miliardi nel triennio)*

In base alle indicazioni del Ministero, per la ripartizione di questa quota debbono essere considerate anche le istituzioni non statali.

L'Osservatorio ritiene opportuno suddividere tale disponibilità in parti eguali tra i due tipi di corso:

- 5 miliardi ai Corsi di laurea
- 5 miliardi alle Scuole di specializzazione

A ciascun corso di laurea può essere assegnata una quota fissa di:

- 100 milioni per i CdL che hanno una facoltà di riferimento;
- 150 milioni per i CdL interfacoltà.

A ciascuna scuola di specializzazione può essere assegnata una quota fissa di:

- 150 milioni per le Scuole organizzate su più facoltà di un solo ateneo;
- 200 milioni per le Scuole interatenei.

Il complemento a 5 miliardi, per ciascun tipo di iniziativa, può essere ripartito in proporzione agli accessi programmati. Nel caso in cui sia possibile utilizzare i dati relativi alle effettive iscrizioni, tale quota residua può essere ripartita in proporzione alla media tra posti programmati e le effettive iscrizioni 1998/99.

#### *Quota consolidabile nel FFO (10 miliardi annui nel triennio)*

In base alle indicazioni del Ministero, la ripartizione di questa quota riguarda soltanto le istituzioni statali.

Pare opportuno riconoscere maggiori esigenze per le Scuole di specializzazione, rispetto ai corsi di laurea, in considerazione del più ampio spettro di competenze necessario sul fronte della docenza e della necessità di prevedere specifiche strutture di coordinamento interfacoltà.

L'Osservatorio ritiene quindi opportuno suddividere tale disponibilità tra i due tipi di corso nel modo seguente:

- 3,5 miliardi ai Corsi di laurea
- 6,5 miliardi alle Scuole di specializzazione

A ciascun corso di laurea può essere assegnata una quota fissa di:

- 100 milioni per anno per i CdL che hanno già una facoltà di riferimento;
- 200 milioni per anno per i CdL interfacoltà.

Le risorse rimanenti potrebbero essere ripartite assegnando ulteriori 100 milioni per i CdL fino a 499 posti disponibili e 200 milioni per i CdL con 500 posti e oltre.

A ciascuna scuola di specializzazione può essere assegnata una quota fissa di:

- 200 milioni per anno per le Scuole organizzate su più facoltà di un solo ateneo;
- 300 milioni per anno per le Scuole attivate mediante intese tra più atenei.

Le risorse rimanenti dovrebbero essere assegnate in proporzione al numero di indirizzi

## Osservatorio per la valutazione del sistema universitario le pubblicazioni degli ultimi 12 mesi

### DOC

- Disponibilità di dotazioni nella università non statale S: Pio V: seconda verifica*, **Doc 2/98**, febbraio 1998
- Il riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università: proposte per il triennio 1998-2000*, **Doc 3/98**, giugno 1998
- L'evoluzione della domanda di formazione universitaria: studenti, laureati e studenti equivalenti*, **Doc 4/98**, luglio 1998
- Parere dell'Osservatorio su "Criteri, procedure, tempi e modalità di istituzione delle facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie"*, **Doc 5/98**, ottobre 1998
- Verifica delle disponibilità di dotazioni della istituenda "Libera Università di Bolzano"*, **Doc 6/98**, ottobre 1998
- Valutazione del progetto di decongestionamento dell'Università "Federico II" di Napoli*, **Doc 7/98**, ottobre 1998
- Relazione sull'attività svolta nel 1997*, **Doc 8/98**, ottobre 1998
- Programma di attività per il 1999*, **Doc 9/98**, ottobre 1998
- Ruolo, organizzazione e attività dei nuclei di valutazione delle università. Anno 1997*, **Doc 10/98**, novembre 1998
- Indicazioni per la preparazione delle relazioni dei Nuclei di valutazione interna e insieme minimo di indicatori*, **Doc 11/98**, novembre 1998
- Parere dell'Osservatorio per l'individuazione di criteri per il graduale riequilibrio nella distribuzione del fondo destinato ai collegi universitari - cap. 1508*, **Doc 12/98**, novembre 1998
- Parere sullo schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca*, **Doc 13/98**, dicembre 1998
- Sviluppo e programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000. Relazione tecnica dell'Osservatorio I<sup>a</sup> parte*, **Doc 1/99**, gennaio 1999

### RdR

- Valutazione della didattica da parte degli studenti*, Gruppo di ricerca dell'Osservatorio, luglio 1998, **RdR 1/98**
- Recenti sviluppi delle politiche per il diritto allo studio nei paesi dell'Unione Europea*, Deutsches Studentenwerk, ottobre 1998, **RdR 2/98**, versione a stampa
- University Funding Mechanisms and related issues*, Cheps, ottobre 1998, **RdR 3/98**
- Scuole superiori per interpreti e traduttori: rilevazioni ed analisi per predisporre proposte utili al riordino del settore*, Gruppo di ricerca dell'Osservatorio, settembre 1998, **RdR 4/98**
- Istituti di educazione fisica: rilevazioni ed analisi per predisporre proposte utili al riordino del settore*, Gruppo di ricerca dell'Osservatorio, ottobre 1998, **RdR 5/98**

### REPRINT

- L. Biggeri, "Programmazione e valutazione dello sviluppo del sistema universitario", reprint dell'articolo pubblicato su: *La programmazione del sistema universitario*, Università Ricerca n. 2, 1998, maggio 1998, **Reprint 1/98**
- G. Catalano, "Il diritto allo studio in Italia", reprint dell'articolo pubblicato su *Recenti sviluppi delle politiche per il diritto allo studio nei paesi dell'Unione Europea*, Deutsches Studentenwerk, ottobre 1998, **Reprint 2/98**
- L. Biggeri, L. Scarpitti "Evaluation in the Italian University System", paper presentato a: *International Conference on Evaluation: Profession, Business or Politics?* Rome, October 29-31, ottobre 1998, **Reprint 3/98**

Le pubblicazioni dell'Osservatorio sono disponibili in Internet alla pagina: <http://www.murst.it/osservatorio/public.htm>